



Coordinamento Territoriale

NOTIZIE UTILI n. 8

Danno erariale

Il **danno erariale** consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall'[art. 1223 c.c.](#) Nel caso di concorso di colpa dell'Amministrazione è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono scaturite ([art. 1227 c.c.](#)).

1. Nozione

Il danno di cui dà notizia la Corte dei Conti non emerge solo a fronte di una condotta "contra ius", ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all'ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.

In merito è tornata sul punto anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ([sentenza n. 4511/06](#)) affermando che il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico, di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile.

A conferma di tale orientamento vi sono pronunce più recenti della Suprema Corte. In particolare con la sentenza n. 18991 del 31/07/2017 le Sezioni Unite hanno precisato che in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, senza, peraltro, che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'[art. 2055 c.c.](#), né ostandovi la possibilità di costituzione di parte civile, sia perché l'[art. 75, comma 3, c.p.p.](#) non si applica al giudizio contabile, sia perché l'[art. 538 c.p.p.](#) può essere interpretato nel senso che al giudice contabile è riservata in via esclusiva la giurisdizione in punto di condanna specifica al risarcimento del danno.

Anche l'erogazione di contributi comunitari (nella specie per la zootecnica) avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere del proprietario dell'allevamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa configura un'ipotesi di danno erariale e rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost. (Cass., sez. Unite, sent. n. 1515 del 27 gennaio 2016).

2. Configurabilità del danno

Sotto il profilo dell'esistenza del danno, l'esteriore regolarità della condotta causativa dell'evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluenza; il danno, infatti, ha consistenza allorché da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.

Tale fattispecie di danno presenta elementi di "pubblicità" per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.

Non è da escludersi l'esistenza di un danno erariale in caso di vantaggio da parte di una P.A. conseguente all'utilizzo di danari erogato da un altro ente, atteso che, ancorché appaia tutelato l'equilibrio finanziario in difetto di una diretta diminuzione patrimoniale per la collettività, risultano in ogni modo modificate le priorità di spesa fissate dall'ordinamento, con derivanti anomalie prodotte dalla violazione dell'ordine di precedenza dell'esborso, o in ogni caso dall'esigenza di nuovi o più ragguardevoli oneri complessivi a carico del contribuente. In ogni caso la Corte dei Conti ha più volte osservato che il danno risarcibile non può essere determinato in misura pari all'ammontare della somma erogata, essendo questa utilizzabile ad altri

fini pubblici, ma deve essere invece valutata in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell'ordine di priorità della spesa.

Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza. Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto allorché la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo ed attuale.

Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui effettività è fondata su pure supposizioni sformite così di valenza probatoria, salvo che esse non si mostrino gravi, precise e corrispondenti. L'effettività del danno è una componente determinante nondimeno per la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione. Nell'individuazione del pregiudizio subito dall'amministrazione, appare indubbiamente determinante l'opera del P.M. e delle prove portate in giudizio da quest'ultimo e dalla difesa, anche se il giudice potrebbe ordinare ulteriori prove come le testimonianze e le consulenze d'ufficio. La patrimonialità effettiva del depauperamento, pur di natura pubblica, ha per conseguenza la sua giuridicità, ovvero l'esclusione della configurabilità di un risarcimento in caso di danno politico, che riguarda la lesione di interessi relativi unicamente al rapporto fiduciario tra rappresentanza politica e popolazione.

Inoltre, sempre in tema di configurabilità del danno erariale, la Corte dei Conti ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria (Corte con., sez III, 14/07/15, n. 14632).

Altro aspetto rilevante ai fini della configurabilità del danno erariale e della conseguente responsabilità è rappresentato dalla sussistenza della colpa grave da parte dell'autore e la Corte dei Conti (Corte con., sez. GLA, 08/02/2018, n. 75) ha precisato che ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa, la colpa grave va intesa come trascuratezza, da parte del dipendente pubblico, dei propri doveri istituzionali, che si sostanzia in condotte negligenti, imperite, imprudenti, superficiali o noncuranti in relazione all'applicazione di discipline normative; essa va rapportata, altresì, all'assetto funzionale e organizzativo dell'amministrazione interessata e, nella sua valutazione, deve infine tenersi conto della conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo (nella specie, è stata esclusa, per difetto di adeguati riscontri della colpa grave, la responsabilità del presidente e dei consiglieri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione al presunto danno erariale determinato dal meccanismo di incremento del trattamento economico - ritenuto illegittimo - corrisposto al segretario generale e ai vice segretari generali della stessa Autorità).

nuove figure

L'elaborazione del concetto di danno erariale alla base dei giudizi di responsabilità delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti è significativamente cambiata nel tempo, accompagnando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale di questo tipo di giurisdizione.

Il risarcimento del danno, facendo emergere un *tertium genus* di danno determinabile ex se in quanto procurato al valore della persona in se stessa valutata (danno all'immagine), è andato estendendosi in direzione della salvaguardia di danni che si sottraggono all'alternativa tra il danno patrimoniale ed il danno morale, vale a dire negli interessi di chi ne è titolare. Questa figura di danno è suscettibile di liquidazione in termini compensativi ed è inquadrabile nell'ambito del generale principio di danno pubblico sottoposto alla Giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell'[art. 103, 2° comma Cost.](#) (sentenza n. 304/2005 del 9 febbraio 2005 - Sez. giurisdizionale Veneto).

In tale ambito la figura del **danno all'immagine** dell'ente pubblico, a cominciare dalla sentenza n. 31 del 24 marzo 1994 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia, è stata una delle questioni più analizzate e incerte tra le questioni trattate nei giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei Conti.

In numerose sentenze infatti la Corte dei Conti ha chiarito che la lesione dell'immagine è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della pubblica funzione che causa, secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'istituzione pubblica, la quale viene

percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari (Corte Conti, sez. II, sentenza 26/01/04, n. 27/A).

Infatti, rientrano a pieno titolo tra gli interessi collettivi l'interesse primario al buon andamento della funzione amministrativa, la sua gestione in maniera efficace, efficiente ed economica, che, se pregiudicati, determinano quella lesione d'immagine (danno-evento) che la Corte dei Conti ha studiato a fondo, definendone anche i punti di riferimento per la determinazione degli importi occorrenti per il ripristino del prestigio leso.

La Corte dei Conti ha cercato anche di prevedere dei criteri da rispettare ai fini della liquidazione del danno da immagine. Con sent. n. 81 del 13/02/2018 la sez. GLA ha precisato che ai fini del risarcimento del danno erariale all'immagine dell'amministrazione, vanno considerate la gravità del comportamento illecito tenuto dai pubblici dipendenti, l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali essi avrebbero dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità dei fatti (nella specie, integranti reati di corruzione commessi al fine di favorire alcuni imprenditori nell'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche di rilevanza nazionale, accertati con sentenza penale irrevocabile) ad arrecare il pregiudizio reputazionale (in applicazione di tale principio, la sezione ha valutato, nel liquidare il danno, la natura del delitto commesso e la lunga durata della condotta illecita, nonché il sistema corruttivo diffuso del quale i convenuti si erano resi partecipi).

Inoltre la sez. GA1 della Corte dei Conti con sent. n. 314 del 08/09/2017 ha chiarito che la prova del danno erariale cagionato da un pubblico dipendente all'immagine di una pubblica amministrazione va desunta dalla natura del fatto, dalle modalità della sua commissione, dalla reiterazione delle condotte illecite, dal risalto ad esse dato dalla stampa, dalle notizie circa i procedimenti giudiziari instaurati a carico del responsabile (c.d. *clamor fori*) e dalla rilevanza delle funzioni da lui rivestite, tenuto conto della idoneità di tali elementi a determinare un discredito per l'amministrazione; non è, invece, necessaria la specifica dimostrazione delle spese sostenute per il ripristino dell'immagine dell'amministrazione.

Si è affermata nella giurisprudenza della Corte dei Conti anche la figura di un **danno da tangente**, ritenendosi che l'esistenza di tangenti negli appalti pubblici finisce per scaricare le stesse nei maggiori costi che l'opera pubblica comporterà, prima per l'impresa con un aumento del prezzo finale e in definitiva in un maggior costo conclusivo per l'ente e per la comunità, rispetto al caso di normali gare in concorrenza tra le ditte interessate, non falsate dal versamento di tangenti. Di conseguenza, laddove appaiano essersi accertate le tangenti, si è considerato presuntivamente un danno da tangente da liquidare dai responsabili all'ente pubblico in via equitativa ex [art. 1226 c.c.](#), con una cifra non al di sotto dell'importo oggetto di illecita retribuzione tangenziale (Corte Conti, sez. I centrale, sentenza 17/11/05, n. 377/A).

Un'altra ipotesi tracciata dalla più recente giurisprudenza contabile di danno erariale da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni è quella del **danno da disservizio**. Esso secondo i giudici contabili deriva, da un lato, secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell'amministratore, dell'agente e del dipendente pubblico dall'accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, ed è perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall'altro lato, però, tenuto conto che l'accertata grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica l'omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio "disservizio", che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione pubblica (Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 20/09/05, n. 346).

Con sentenza più recente (Corte con., sez. GMA, 15/02/2018, n. 11) la Corte dei Conti è tornata sul danno da disservizio chiarendo che risponde di danno erariale diretto e di danno da disservizio il dipendente pubblico che, essendo tenuto a riscuotere somme di spettanza di un ente pubblico (canoni di locazione, imposte di registro, diritti di segreteria), si sia appropriato con mezzi fraudolenti di tali somme, con ciò determinando sia un pregiudizio patrimoniale all'ente, sia gravi disfunzioni allo svolgimento della regolare attività amministrativa, a causa della necessità di ricostruire il complesso quadro dei comportamenti illeciti e dei mancati introiti conseguiti e di tenere rapporti con le forze di polizia delegate alle indagini (nella specie, il danno da disservizio è stato quantificato nella retribuzione annua lorda del dirigente impiegato nelle indagini amministrative interne, considerato il tempo presuntivamente impiegato nell'accertamento dell'ammancio subito dall'amministrazione e nella ricostruzione delle modalità con cui il dipendente infedele si era impossessato delle somme di denaro di spettanza pubblica).

Nell'ambito dei danni non patrimoniali rientra l'ipotesi di danno erariale derivante dal "**mobbing**" nel pubblico impiego, ovvero dalla sottoutilizzazione e marginalizzazione di alcune unità di personale. E'

stato ritenuto in proposito che in termini civilistici, la responsabilità del datore di lavoro vale a dire l'incidenza del mobbing sul contratto di lavoro deriva dalla violazione di quella norma di cui all'[art. 2087 c.c.](#) che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; tale norma si assume contrattualizzata indipendentemente da una specifica previsione delle parti, e genera una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di risarcire il danno sia al patrimonio professionale (**danno da dequalificazione**) sia alla personalità morale e alla salute latamente intesa (**danno biologico e neurobiologico**) subiti dal lavoratore, essendo indubbio che l'obbligo previsto dalla disposizione contenuta nell'[art. 2087 c.c.](#) non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma si estende anche al dovere di astenersi da comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica del lavoratore (Corte Conti, sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 623).

Una nuova figura, fatta propria dalla giurisprudenza civilistica, è quella del **danno da perdita di "chance"** che viene considerata come il venir meno della possibilità di conseguire da parte dell'Amministrazione, secondo l'*id quod plerumque accidit*, offerte più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno ingiusto cui l'ordinamento positivo collega un'obbligazione di risarcimento (Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, sentenza 22/11/2005, n. 80).

La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato utile economico più favorevole (ossia un'entrata, come probabilità effettiva e congrua) sia di conseguire un minore esborso mediante la riduzione dei prezzi negoziati. In entrambi i casi si verifica una lesione del diritto all'integrità del patrimonio da accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità (Corte Conti, sez. giur. Lazio, sentenza 13/12/05, n. 2921). (fonte ALTALEX)

Pa, l'anzianità maturata non è retroattiva ai fini degli scatti periodici presso il cessionario

Il dipendente trasferito mantiene l'anzianità maturata presso il cedente, ma non può pretendere che questa sia considerata retroattivamente per tenerne conto ai fini di un regime di scatti periodici operante presso il cessionario. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4681/19, ha ribadito il perimetro entro cui scatta il trascinarsi dei diritti acquisiti. Il caso - In questo caso si trattava di ...

Cassazione: reato di truffa a carico dei "furbetti" del cartellino

Con sentenza n. 7005 del 13 febbraio 2019, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di truffa, anche se la violazione è stata di modesta entità, il dipendente che omette di attestare la sua uscita dall'ufficio, senza alcuna autorizzazione. La modesta entità può soltanto rilevare ai fini della invocazione delle attenuanti.

Agevolazioni fiscali e bonus casa 2019: guide dell'Agenzia delle Entrate

I bonus casa e le agevolazioni fiscali 2019 per la casa prorogati o rinnovati nell'ultima legge di bilancio. Guide Agenzia delle Entrate.

L'ultima legge di bilancio ha confermato o riproposto anche per l'anno 2019 alcuni dei più conosciuti bonus casa 2019 e altre agevolazioni fiscali legate alla casa. Le agevolazioni riguardano sia le ristrutturazioni edilizie e le spese per l'ammodernamento e l'efficientamento energetico degli edifici, che l'acquisto di prima casa. Si va poi dal bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche al cosiddetto bonus verde per la ristrutturazione e l'irrigazione del verde privato. Infine da segnalare la riproposizione del bonus mobili ed elettrodomestici e il cosiddetto sisma bonus per i lavori di adeguamento antisismico degli edifici.

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato sul portale ufficiale le guide aggiornate sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico e sul Bonus mobili ed elettrodomestici. Qui di seguito trovate un elenco dei bonus e agevolazioni per la casa per il 2019 e allegate le guide aggiornate delle Entrate.

Bonus casa 2019

Senza scendere nel dettaglio delle singole misure procediamo con una breve elencazione di bonus e agevolazioni casa 2019 per poi andare a trattarli singolarmente in prossime guide. Se invece sei alla ricerca di agevolazioni per le famiglie svantaggiate leggi la nostra guida Bonus ISEE basso 2019: agevolazioni e aiuti per il nuovo anno.

Bonus ristrutturazione: agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Fino alla fine dell'anno viene confermato il bonus ristrutturazione; questo consiste nella detrazione al 50% dall'Irpef dei costi sostenuti per gli interventi sostenuti appunto per la ristrutturazione. Detrazione fruita in 10 quote annuali di pari importo e applicata a un costo massimo di 96.000 euro.

La ristrutturazione deve riguardare lavori interni ad immobili già esistenti, come ad esempio manutenzione ordinaria solo per le parti comuni dell'edificio, manutenzione straordinaria, recupero e risanamento conservativo o vera e propria ristrutturazione edilizia.

A titolo esemplificativo rientrano tra i lavori ammessi quelli effettuati sull'impianto idraulico ed elettrico, sull'impianto di allarme, oppure sulle pareti interne ed esterne, nonché sull'installazione di porta blindata ed inferriate fisse.

Accanto alle spese legate all'esecuzione dei lavori, si possono detrarre i costi di progettazione e le prestazioni professionali.

Ecobonus: le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

L'Ecobonus, ossia il bonus per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili viene riconfermato anche per questo anno. È prevista la detrazione Irpef del 65 per cento e del 50 per cento, a seconda della tipologia di lavoro effettuato per il risparmio energetico elevata al 75 per cento in caso di lavori condominiali.

I lavori riguardano ad esempio interventi con caldaie di condensazione ad alta efficienza, riqualificazione degli edifici, coibentazioni oppure rivestimenti termici alle porte d'ingresso. Anche in questo caso la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali fino a un limite massimo di:

- 30.000 Euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- 40.000 euro, per le opere di riqualificazione dell'involucro di edifici esistenti, e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
- 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Agevolazioni per acquisto della prima casa

Agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Queste agevolazioni consistono nella riduzione sia dell'imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l'Iva, se si acquista da un'impresa. Inoltre, non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all'imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Viene confermata la proroga per quest'anno anche del bonus mobili: detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione si può ottenere fino ad una spesa massima pari a 10.000 Euro.

Bonus verde

Anche gli interventi legati alla ristrutturazione e irrigazione del verde privato godono del cosiddetto bonus verde; si tratta di una detrazione al 36 per cento su una spesa massima pari a 5mila euro. Le spese riguardano la piantumazione o sistemazione di prati in giardini, terrazzi, balconi e cortili, anche condominiali.

Sisma bonus

Infine, i lavori antisismici potranno godere di un'agevolazione. Riguardano le spese sostenute per gli interventi antisismici su edifici compresi nelle zone 1 e 2, ossia quelle ad alta pericolosità.

La detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, pari all'80 per cento della spesa sostenuta se l'intervento riduce il rischio di una classe, mentre sale all'85 per cento se riduce di due classi il rischio.

PENSIONI, NIENTE IRPEF SUGLI ASSEGNI ACCESSORI PER GLI INVALIDI DI SERVIZIO

In merito al corretto inquadramento fiscale della liquidazione di una pensione privilegiata in favore di un Caporale in congedo affetto da infermità contratta per **causa di servizio ascrivibile alla I categoria**, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che l'articolo 34 del DPR 601/1973, recante la "Disciplina delle agevolazioni tributarie", prevede che "le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche". Tali assegni hanno, infatti, funzione risarcitoria in quanto sono finalizzati a coadiuvare il grande invalido nell'assistenza che ne esclude la natura retributiva/reddituale. Pertanto dato che il citato articolo 34 non è stato oggetto di modifiche legislative e che tali prestazioni hanno una loro autonomia e accessorialità rispetto al trattamento di quiescenza principale, gli assegni accessori alla pensione privilegiata restano pienamente esenti dall'Irpef.

Consulta: segretari comunali spoil system legittimo

Corte costituzionale - Sentenza n. 23/2019 Non è incostituzionale la disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato ...

Cassazione: la retribuzione dei lavoratori delle cooperative

Con sentenza n. **4951/2019**, la Corte di Cassazione, riferendosi alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 142/2001 e dell'art. 7 della legge n. 248/2007, ha previsto che ai lavoratori delle società cooperative deve



essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale principio non contraddice il principio del pluralismo di associazione sancito dalla nostra Costituzione, in quanto la scelta operata a suo tempo dal Legislatore di garantire dei minimi inderogabili non impedisce al datore di lavoro cooperativo di individuare un contratto collettivo da applicare. La scelta dei minimi complessivi inderogabili va correlata anche a quanto affermato dall'art. 36 della Costituzione ed è una finalità legittima destinata a combattere forme di *dumping* salariale.

Il Coordinatore Territoriale
Michele Giuliano

